



Del 27 GIU. 2017

IL DIRIGENTE

- l'art.107 del D.Lgs.n°267/2000 e s.mi.;
- la Legge 24 novembre 1981 n°689 e s.mi.;
- l'Ordinanza Sindacale n° 0093 del 09/05/2014;
- la deliberazione di G.M. n° 172 del 15/05/2014;
- la nota prot.n°22814/856 P.M. del 07/10/2014 con la quale il Corpo di Polizia Municipale di Alcamo trasmette a questo Servizio il verbale di illecito amministrativo n°130/14 del 04/10/2014 elevato alla Sig.ra , per violazione dell'O.S. n° 0093 del 09/05/2014.

Vista l'istanza della Sig.ra _____ del 05/06/2017 Prot. n.29710, nella quale richiamava la precedente nota del 27/11/2014 di Prot. n. 55076, scritti difensivi, nonché le controdeduzioni agli scritti difensivi del Corpo di Polizia Municipale prot. n° 2234/36 P.M. del 15/01/2015, con cui chiedeva l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione n.204 del

03/05/2017 e l'emissione di una nuovo Ordinanza con un nuovo importo della sanzione amministrativa nel rispetto dei criteri fissati dall'art.11 della Legge n°689/1981, possibilmente nella misura minima edittale;

Preso atto della deliberazione della G.M. n° 102 del 26/04/2013, nella quale viene definita la quantificazione in €. 450,00 della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta, per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze Sindacali.

Preso atto della Deliberazione della G.M. n° 172 del 15/05/2014 relativa a: modifica delibera di G.M. N.102 del 26/04/2013 "importi alle sanzioni amministrative pecuniarie da pagare in misura ridotta per la violazione ai regolamenti e alle ordinanze comunali – art. 16 comma 2 L. 689/81 – Modifica sanzione amministrativa pecuniaria in materia di volantinaggio";

Preso atto della Deliberazione della G.M. n°171 del 15/05/2015 che da facoltà agli Uffici comunali competenti a ricevere il rapporto e titolari della procedura sanzionatoria ai sensi della L.689/81 in materia di Regolamenti e ordinanze comunali di potere determinare, su istanza di parte, la sanzione amministrativa in misura diversa da quella prevista dalla Delibera di G.M. n.172/2014 avuto riguardo e tenuto conto alla gravità della violazione, all'opera svolta per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione dal trasgressore e/o alle sue condizioni economiche, in applicazione dell'art.11 della L. 689/81;

Accertato che ad oggi il verbale di illecito amministrativo n° 130/14 del del 04/10/2014, non è stato pagato;

Richiamato il disposto dell'art.11 della Legge 689/81;

Ritenuta accoglibile l'istanza della Sig.ra ===== del 05/06/2017 Prot. n.29710;

Per quanto sopra,

DETERMINA

Di annullare l'Ordinanza Ingiunzione n.204 del 03/05/2017;

ORDINA

alla **Sig.ra =====**, quale proprietaria del terreno oggetto di sanzione e quale obbligata in solido, di pagare la somma complessiva di **€237,00**, quale sanzione per la violazione di cui sopra, così distinta:

- **€. 225,00 per sanzione amministrativa (prevista dalla deliberazione di G.M. n°171 del 15/05/2015) +**
- **€. 12,00 per spese postali.**

INGIUNGE

al Soggetto avanti generalizzato, quale proprietario del terreno oggetto di sanzione e quale obbligato in solido, di versare la somma di cui sopra, pari ad **€237,00** in unica soluzione, **entro giorni 30 (trenta) dalla notifica del presente provvedimento.** Il versamento della somma di cui sopra può essere pagata, servendosi esclusivamente della propria Carta Bancomat, presso l'Ufficio Cassa della Polizia Municipale di Alcamo, sito al piano terra Piazza San Josémaria Escriva – Comune di Alcamo e con rilascio di ricevuta di avvenuto pagamento; oppure, tramite versamento su c.c.p. n°262915 intestato al Comune di Alcamo indicando nella causale di versamento il numero della presente Ordinanza – Ingiunzione, il numero del verbale e l'anno in cui esso è stato elevato.

Nel caso in cui il versamento è stato effettuato tramite servizio postale e/o bonifico, si consiglia di darne immediata comunicazione all'Ufficio Protezione Civile, inviando copia del versamento al fax 0924 / 507375.

La presente Ordinanza - Ingiunzione costituisce titolo esecutivo e pertanto in caso di inadempimento, si darà corso alla riscossione coattiva. Contro la stessa può essere proposta opposizione davanti al Giudice di Pace di

Alcamo territorialmente competente, entro gg. 30 (trenta) dalla notificazione della stessa all'interessato, ai sensi dell'art.22/bis della Legge n.689/81.

La presente Ordinanza va notificata a mezzo Messo Notificatori alla Sig.ra =====,

Ai sensi dell'art.18 L.R. n°11/2015, il presente atto, è soggetto alla pubblicazione per estratto, sul sito istituzionale del Comune di Alcamo.

Il Responsabile della Protezione Civile
Istr. D/vo Tecnico Geom. V. Sessa

Il Dirigente
Dott. S. Luppino

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di _____ dichiara di avere notificato oggi _____ il presente provvedimento al Sig. _____, consegnandone copia a mani _____.

Per ricevuta

Il Messo Notificatore
